



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

"Città dei Farfensi"

Provincia di Fermo

Corso Matteotti, 13 Tel. 0734/780111 Fax. 0734/780561 P.I. 0330500448 e.mail: comunesvm@libero.it

UFFICIO AFFISSIONI
Il presente viene affisso per
PERIODO
DAL 17-4-2019 AL 02-5-2019
n° 350

ORDINANZA n°. 10 DEL 15-04-2019

OGGETTO: Ordinanza-Ingiunzione ai sensi dell'art 18 della L 689/81 a carico di [REDACTED]
[REDACTED] in solido con [REDACTED]

IL SINDACO

Con il processo verbale di accertamento e contestazione prot. n. 05/2015 ap 116 debitamente notificato alla parte in data 26/11/2015 e acquisito al numero di protocollo dell'Ente 5343 del 30/09/2015, la Guardia di Finanza " - Gruppo di Fermo " ha constatato la violazione dell'art 13 comma 1 della Legge regionale n. 27/2009 punibile ai sensi dell'art 59 comma 1 della medesima norma.

In sede di accertamento è emerso che la ditta individuale [REDACTED] ha di fatto esercitato altre attività rispetto a quelle dichiarate quali autolavaggio, gommista, commercio al dettaglio di accessori per auto e moto e rivendita di bombole per uso domestico, in quanto nel

la documentazione attiva e passiva sono state rilevate operazioni riconducibili a dette attività oltre ad apparecchiature specialistiche annotate nel registro dei beni ammortizzabili.

Con nota pervenuta in data 08/02/2016 acquisita al n prot. 552 di pari data, il trasgressore presentava scritti difensivi in cui non contestava il fatto, limitandosi a sostenere di avere svolto tale attività in via residuale non avendo contezza del fatto che servisse un'autorizzazione specifica.

La parte, a fronte della richiesta di essere sentita personalmente, veniva convocata in data 23/01/2019 presso la sede comunale in cui, nel verbale di audizione prot. 447, oltre a ribadire la lieve entità dell'attività contestata, formalizzava l'esistenza di un credito nei confronti dell'Ente, precedente la violazione, da tener conto per un eventuale compensazione.

Successivamente la parte presentava la documentazione attestante il presunto credito acquisita al n. prot. 1896 del 10/04/2018

Posto che si possa tener conto delle motivazioni esposte esclusivamente in ordine alla parametrizzazione della sanzione in quanto la parte non ha mai negato l'attività svolta limitandosi a giustificarla come attività di scarsa rilevanza rispetto all'attività primaria

In merito al credito che la parte sostiene di vantare nei confronti dell'Ente, in tale sede, non è possibile tenerne conto ai fini di un'eventuale compensazione, in quanto, diversamente dal diritto di credito, i presupposti della procedura della L. 689/81 postulano una violazione accertata e una condotta quantomeno colpevole che deve essere punita in base alla norma richiamata.

Visti i criteri dell'art 11 della Legge 689/81, valutato la gravità della violazione e la condizione soggettiva dell'autore della violazione, si ritiene sussistano i presupposti per parametrare la sanzione al minimo edittale

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

di **confermare** il processo verbale prot. n. 05/2015 ap 116 elevato dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Fermo a carico del Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] in [REDACTED], in qualità di titolare, e la ditta individuale "[REDACTED]" **obbligata in solido** ai sensi dell'art 6 Legge 689/81;

di **applicare**, all'infrazione ivi descritta, per i motivi descritti in premessa, la sanzione amministrativa nella misura di € 2.500 (duemilacinquecento/00) in quanto dall'istruttoria è emersa la violazione dell'art 13 comma 1 della Legge regionale 27/2009, non sussistendo elementi che consentono di determinare con maggior rigore l'entità della sanzione

INGIUNGE

Al sig [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] in [REDACTED], in qualità di titolare, e alla ditta individuale "[REDACTED]" **obbligata in solido**,

di pagare la complessiva somma di **€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notificazione del presente provvedimento.**

La presente ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo pertanto, il mancato pagamento entro il termine indicato, comporta l'esecuzione forzata tramite ruolo esattoriale.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di versamento tramite:

- Bonifico intestato a: COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) CODICE IBAN IT 24S0306969711000000046610
- Bollettino postale intestato a COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) 15222631

riportando nella causale di versamento la dicitura "Ordinanza ingiunzione prot n..... del

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Giudice di Pace di Fermo entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della stessa ai sensi dell'art 22 e ss L. n. 689/1981.

L'esecuzione forzata non è sospesa dalla eventuale proposizione del ricorso per opposizione salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Dalla Casa Comunale, li 15.04.2019

IL SINDACO
Fabrizio Vergari



